

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1101, Sezione Speciale I - Fondi pensione preesistenti Fondo con personalità giuridica



Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente

(in vigore dal 31 dicembre 2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit e facilitarti il confronto tra il Fondo e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione del Fondo Pensione

Il Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito "Fondo Pensione", "Fondo" o "FP") è un fondo pensione preesistente istituito sulla base di accordi collettivi di cui alla premessa del vigente Statuto, riportata nell'**Allegato** alle presenti Informazioni chiave per l'aderente; detto Allegato è parte integrante del presente documento.

Il FP ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le previsioni statutarie contenute nella parte 3°, Sezione II a capitalizzazione individuale.

Con riferimento alla Sezione II, il FP opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire al FP gli appartenenti al Personale in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, intendendosi, oltre alla stessa UniCredit Spa, tutte le Società con Sede legale in Italia e da questo controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., 1° comma, nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell'articolo 5 dello Statuto. Sempre agli stessi fini e per gli stessi effetti, sono parimenti considerate Aziende del Gruppo le Società con sede legale all'estero controllate secondo la legislazione locale che abbiano Stabili Organizzazioni operanti in Italia, per i dipendenti nei cui riguardi trovino applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana. Possono altresì aderire i soggetti fiscalmente a carico del personale in servizio iscritto al Fondo.

Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato.

La partecipazione al FP ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Informazioni pratiche

Sito internet del Fondo: www.fpunicredit.eu
Indirizzo e-mail: pensionfunds@unicredit.eu

Telefono: 02.86815861

Fax: 02.86815861 02.49536800

Sede legale: Via Dante, 1 - 16121 Genova
Direzione Generale: Viale Liguria, 26 - 20143 Milano

Sul sito web del FP sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul regime fiscale accluso alla Nota Informativa, il Documento sulle anticipazioni ("Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti"), il Documento sulle rendite ("Regolamento per l'erogazione diretta delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita"), il Regolamento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

La contribuzione

L'adesione al FP dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.

Il contributo del datore di lavoro spetta **unicamente** nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

La misura della contribuzione è scelta da te al momento dell'iscrizione e può essere successivamente variata; fermo restando il versamento del contributo stabilito dalle Fonti Istitutive, puoi determinare una misura maggiore di contribuzione mediante versamenti aggiuntivi, liberi e autonomi, che beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.

Puoi decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento puoi far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Puoi attivare posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico. In tal caso, all'atto dell'attivazione il contributo iniziale deve essere di importo non inferiore a 200 euro, mentre gli eventuali successivi versamenti non dovranno essere inferiori a 100 euro. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo (cfr. "Regolamento attivazione posizioni familiari a carico" pubblicato sul sito del Fondo). Il venire meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico comporta, a scelta dell'interessato, alternativamente: a) il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dall'art. 43 dello statuto; b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle rendite e le relative condizioni nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere **un'anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per



l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione al FP puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se hai risolto il rapporto di lavoro con venti anni di contributi maturati nel regime obbligatorio di appartenenza e raggiungi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia INPS entro cinque anni, ovvero se risulti inoccupato da più di ventiquattro mesi e raggiungi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia INPS entro dieci anni, secondo le previsioni della legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), puoi fare richiesta della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il raggiungimento della predetta età anagrafica.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella presente Nota informativa, nello Statuto e nel Regolamento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ti propone i seguenti comparti di investimento:

- Comparto Garantito
- Comparto 3 anni
- Comparto 10 anni
- Comparto 15 anni

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al Comparto Garantito.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento prevalentemente azionaria puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento prevalentemente obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nel **Documento sulla** politica di investimento disponibile sul sito web del fondo.



Comparto Garantito

COMPARTO GARANTITO

ORIZZONTE TEMPORALE BREVE

(fino a 3 anni)

La gestione è volta a realizzare con buona probabilità rendimenti almeno pari a quelli del TFR

Caratteristiche della garanzia: garantisce, attraverso una polizza assicurativa stipulata con Allianz spa, il rimborso del capitale dedotto dei costi di caricamento.

Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/07/2007 Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 425.375.493


Rendimento netto del 2019: 1,86%





Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sulla gestione del patrimonio, che invece non sono contabilizzati nel TFR; il TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Comparto 3 ANNI

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO MISTO

ORIZZONTE TEMPORALE BREVE MEDIO


(fino a 3 anni)

La gestione risponde alle esigenze di un orizzonte temporale triennale e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati

Data di avvio dell'operatività della linea: 02/05/2008 Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 1.256.976.895


Rendimento netto del 2019: 4,27%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sulla gestione del patrimonio, che invece non sono contabilizzati nel TFR; il TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Composizione del portafoglio al 31.12.2019





Comparto 10 ANNI

COMPARTO BILANCIATO*

ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO LUNGO (fino a 10 anni)


La gestione risponde alle esigenze di un orizzonte temporale decennale con una scelta di gestione equilibrata

Data di avvio dell'operatività della linea: 02/05/2008 Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 414.126.825

Rendimento netto del 2019: 6,51%

*Classificazione determinata dall'investimento complessivo nell'asset azionario ed alternativi

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sulla gestione del patrimonio, che invece non sono contabilizzati nel TFR; il TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Comparto 15 ANNI

COMPARTO AZIONARIO*

ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO/LUNGO

(fino a 15 anni)


La gestione risponde alle esigenze di un orizzonte temporale di lungo periodo (superiore a 15 anni) e, investendo prevalentemente in asset a più alto rendimento, accetta un'esposizione al rischio più elevata ed una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.

Data di avvio dell'operatività della linea: 02/05/2008 Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 478.499.641

Rendimento netto del 2019: 9,10%


*Classificazione determinata dall'investimento complessivo nell'asset azionario ed alternativi

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sulla gestione del patrimonio, che invece non sono contabilizzati nel TFR; il TFR è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Composizione del portafoglio al 31.12.2019





E' inoltre costituito un ulteriore comparto temporaneo denominato "Comparto ex CR Trieste" - che accoglie le posizioni a capitalizzazione individuale trasferite il 1° gennaio 2019 dal Fondo pensione ex CR Trieste - fino al completamento del processo finalizzato ad uniformare gli asset di provenienza con quelli della Gestione Multicomparto.

Comparto ex C.R.Trieste

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO MISTO

ORIZZONTE TEMPORALE


(fino a 3 anni)

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati

Data di avvio dell'operatività del comparto: 01/01/2019 Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): € 86.874.285

Rendimento netto del 2019: 4,40%

Composizione del portafoglio al 31.12.2019







SCHEDA DEI COSTI

(in vigore al 31/12/2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire al Fondo, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

previsti dalle altre forme pensionistiche.	
Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	Per i Comparti 3 anni, 10 anni e 15 anni non sono previste spese direttamente a carico dell'aderente. Nei casi previsti polizza assicurativa TCM ^{1,} con costo annuo pari allo
=	0,99 per mille del capitale assicurato nonché una somma una tantum di € 0,52 per diritti di polizza.
	Per il Comparto Garantito: 0,40% dei contributi versati, 0,10% de patrimonio eventualmente trasferito.
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate perio ratei):	dicamente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei
- Comparto garantito	0,54% del patrimonio su base annua
- Comparto 3 anni	0,32% del patrimonio su base annua
- Comparto 10 anni	0,32% del patrimonio su base annua
- Comparto 15 anni	0,30% del patrimonio su base annua
- Comparto ex C.R.Trieste	0,16% del patrimonio su base annua
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (preleva	te dalla posizione individuale al momento dell'operazione):
Anticipazione	non previste
Trasferimento	non previste
Riscatto	non previste
Riallocazione della posizione individuale	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	€ 13 per anno solare o frazione di anno
(NB) Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti	durante la fase di accumulo sono determinati sulla base delle spese
effettivamente sostenute dal Fondo nel corso dell'eser	cizio. In particolare i costi indicati in tabella sono quelli effettivamente della partecipazione per l'anno in corso. Per maggiori informazioni si veda
anche la sezione "Caratteristiche della forma pensionistic	ca complementare".

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti del FP, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

¹ La polizza assicurativa è della tipologia TCM "Temporanea Caso Morte": polizza collettiva temporanea annuale che copre il caso di morte o invalidità permanente. La polizza è stipulata attraverso una convezione pluriannuale tra il Fondo ed una primaria Compagnia Assicurativa a favore degli iscritti e con premio a carico degli stessi. Il capitale assicurato, 100.000 Euro, diminuisce gradualmente fino azzerarsi dopo 20 anni; il premio è sostanzialmente proporzionale al capitale assicurato. L'adesione alla polizza è obbligatoria per tutti gli iscritti ad eccezione di coloro che: a) risultano già iscritti alla Sez. I (a capitalizzazione collettiva); b) provenienti da altri Fondi, mantengono precedenti coperture assicurative per effetto di accordi aziendali; c) iscritti alla Sez.II (a capitalizzazione individuale) che conferiscono in via silente il TFR al comparto garantito o hanno maturato un'anzianità di partecipazione di almeno 20 anni.



L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000


Comparti	Anni di permanenza								
Comparti	2 anni		5 anni		10 anni		35 anni		
	Prestazione Accessoria	Gestione	Prestazione Accessoria	Gestione	Prestazione Accessoria	Gestione	Prestazione Accessoria	Gestione	
Garantito	2,77%	1,26%	1,29%	0,91%	0,61%	0,75%	0,09%	0,61%	
3 anni	2,77%	0,46%	1,29%	0,40%	0,61%	0,37%	0,09%	0,34%	
10 anni	2,77%	0,46%	1,29%	0,40%	0,61%	0,37%	0,09%	0,34%	
15 anni	2,77%	0,44%	1,29%	0,38%	0,61%	0,35%	0,09%	0,32%	

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto del FP è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità del FP è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).



Allegato alle "Informazioni chiave per l'aderente" del Fondo Pensione

Il presente Allegato è parte integrante delle 'Informazioni chiave per l'aderente' del Fondo Pensione e indica le Fonti Istitutive del FP, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva:

Il Fondo Pensione è istituito sulla base delle fonti istitutive di cui alla premessa dello Statuto vigente, di seguito riportata:

PREMESSA

Premesso che:

- a) il Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano già Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dal 1° aprile 1905, trasformatasi in Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano in data 1° agosto 1949 (ma con effetto dal 1° luglio 1947), inizialmente come forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria e dal 10 luglio 1956 (ma con effetto dal 1° gennaio 1955), come forma pensionistica complementare dell'assicurazione generale obbligatoria predetta con delibera assembleare del 18 ottobre 1990, ha assunto la denominazione e le funzioni di Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano:
- b) in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del predetto decreto legislativo, con delibera assembleare in data 31 maggio 1995, il Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano ha modificato la propria denominazione in Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
- c) in data 21 maggio 1997 tra il Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sono stati stipulati appositi accordi per la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993, privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare e che successivamente anche le altre Aziende del Gruppo partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano hanno stipulato accordi sindacali di contenuto analogo;
- d) con l'autorizzazione della Banca d'Italia, in data 3 agosto 1998, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Credito Italiano S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2504 septies e seguenti del C.C., di Unicredito S.p.A. in Credito Italiano S.p.A. medesimo, nonché la modifica della denominazione sociale di quest'ultimo in UNICREDITO ITALIANO SPA, modifica che ha avuto effetto a far tempo dal 15 ottobre 1998,
- e) in attuazione di un programma di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredito Italiano denominato "Progetto S3", sempre con l'autorizzazione della Banca d'Italia, con decorrenza 1° luglio 2002, sono state portate ad effetto la fusione per incorporazione in UniCredito Italiano S.p.A. delle Banche CRT Torino S.p.A., Cariverona S.p.A., Cassamarca S.p.A., CRTrento e Rovereto S.p.A., CRTrieste S.p.A. e Rolo Banca 1473 S.p.A. (atto di fusione in data 19 giugno 2002 - Rogito Notaio Rosa Voiello di Genova, n.70601/17110 di repertorio) e il conferimento del ramo d'azienda bancario domestico risultante dalla fusione nel Credito Italiano S.p.A. nonché, con decorrenza 1° gennaio 2003, la riarticolazione della complessiva attività su "banche di segmento a copertura nazionale", denominate UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. ed Unicredit Private Banking S.p.A.. Per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione predetti sul Personale dipendente, fra l'UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dall'altra, sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del "Progetto S3" ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo, i quali, in materia di previdenza complementare aziendale, prevedono, fra l'altro, la conferma delle fonti istitutive in essere alla data del 30 giugno 2002 ed il mantenimento delle forme pensionistiche complementari esistenti a tale data nel Gruppo UniCredito Italiano. Le citate pattuizioni prevedono anche l'istituzione di un'apposita Commissione Tecnica di studio allo scopo di valutare le problematiche connesse, inclusa l'implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche anzidette;



- f) con decorrenza 1° luglio 2005, a completamento del "Progetto S3", con le stesse modalità e procedure indicate nella precedente lettera e), è stata portata ad effetto anche la fusione per incorporazione della Banca dell'Umbria 1462 S.p.A e della Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A;
- g) in data 30 giugno 2006, fra l'UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo interessate, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dall'altra, è stato sottoscritto un Accordo che prevede, in relazione alla uscita dal Gruppo di un'Azienda per il venir meno delle condizioni di controllo indicate nell'art. 2359 C.C., 1° comma, nn. l e 3, l'attribuzione ai dipendenti iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 ("iscritti ante") a forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo della facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione alla forma pensionistica complementare di adesione alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive. L'Accordo prevede anche l'impegno delle Parti ad operare positivamente, nell'ambito dei rispettivi ruoli, per addivenire in tempi brevi all'approvazione delle relative norme statutarie ed ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza;
- h) in data 16 ottobre 2006 in accoglimento dell'invito alle Aziende del settore credito, contenuto nell'Appendice 2 "Contributo di solidarietà generazionale" del CCNL 12 febbraio 2005, a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare in favore dei lavoratori/ lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994 fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto un apposito Verbale di Accordo a valere nei confronti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito per brevità denominato "Fondo Pensione di Gruppo") prevedendo, ferme le altre condizioni ivi previste, il conforme adeguamento dello Statuto del Fondo stesso anche al fine di consentire:
 - a ciascun iscritto, la possibilità di optare tra diverse tipologie di rischio nell'investimento (c.d. multicomparto) e di variare l'aliquota del contributo a proprio carico, fermi restando i minimi stabiliti in sede collettiva;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo anche ai Lavoratori in servizio presso Stabili
 Organizzazioni operanti in Italia di Aziende del Gruppo con sede legale all'estero, controllate
 secondo la legislazione locale, nei cui riguardi trovi applicazione la normativa contrattuale e
 fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
- i) in data 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle innovazioni del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare recate dal D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252 e successive modificazioni, fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. 5.12.2005, nr. 252 e successive modificazioni)" col quale, pur a fronte di un percorso legislativo al momento non ancora completato, ma in applicazione altresì degli ulteriori provvedimenti intanto emanati sono stati fra l'altro disciplinati:
 - il conferimento al Fondo Pensione di Gruppo del Trattamento di Fine Rapporto maturando dall'1.1.2007 (TFR), nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso in servizio alla data del 31.12.2006 e già iscritti al Fondo medesimo:
 - l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo, mediante il conferimento del TFR maturando dall'1.1.2007, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso iscritti a forme pensionistiche complementari a prestazione definita, operanti presso il Gruppo stesso e presso le quali non esistono posizioni a "capitalizzazione individuale";
 - l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo da parte dei dipendenti del Gruppo in servizio al 31.12.2006 non iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare, sempre mediante il conferimento del TFR maturando, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva e della correlata contribuzione aziendale e da parte dei neo assunti a far tempo dall'1.1.2007, ferma l'applicazione al rapporto di lavoro degli interessati della normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo dei dipendenti del Gruppo che conferiscano il TFR maturando con modalità tacita (a fronte della quale si provvederà ad istituire, entro il 30 giugno 2007, un apposito comparto garantito);
 - ulteriori ipotesi di adesione al Fondo Pensione di Gruppo in favore dei dipendenti che intendano trasferirvi la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare
- j) in data 22 dicembre 2006, a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. alla Filiale costituenda in Italia di Bank Austria Creditanstalt AG e con riferimento al verbale



- di Accordo del 16 ottobre 2006 di cui alla precedente lettera h), è stato sottoscritto tra la Capogruppo e la Filiale costituenda in Italia di BA.CA un accordo sulla previdenza complementare al fine di consentire ai dipendenti in servizio presso la suddetta struttura sita in Italia l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo;
- k) in data 22 marzo 2007 a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda Investment Banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. a Bayerische Hypo und Vereinsbank A.G. Sede di Milano, è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A./U.B.M./H.V.B. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo sulla Previdenza Complementare in forza del quale a far tempo dal 1° gennaio 2008 il Fondo Pensione di Gruppo viene riconosciuto come la forma di previdenza aziendale di riferimento per i dipendenti della suddetta Filiale di Milano;
- in data 19 aprile 2007, a seguito della fusione per incorporazione con decorrenza 1° gennaio 2007 del Fondo Pensione per il Personale della Locat s.p.a. nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, è stato sottoscritto tra la Locat S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un accordo inteso a trasferire la convenzione assicurativa in corso al Fondo Pensione di Gruppo assicurando altresì agli iscritti la possibilità di avvalersi dell'istituenda "gestione multicomparto" presso il Fondo di Gruppo;
- m) in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo che ratificando quanto stabilito in sede di Commissione Locale per l'applicazione al "Fondo di Previdenza Aziendale delle prestazioni INPS della ex Cassa di Risparmio di Carpi S.P.A" della riforma previdenziale (D.L.GS. 5.12.2005 n. 252 e successive modifiche e integrazioni), nonché degli accordi sindacali di Gruppo stipulati in materia di Previdenza complementare, ha previsto il trasferimento collettivo presso il Fondo Pensione delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano delle posizioni previdenziali individuali esistenti presso il Fondo Pensioni ex CrCarpi, compatibilmente con i tempi tecnici, entro e non oltre il 1° ottobre 2007;
- n) in data 3 agosto 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, Capitalia S.p.A. e le Aziende del Gruppo Capitalia e le Organizzazioni dei Lavoratori un protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, per i/le Lavoratori /Lavoratrici il mantenimento dell'adesione al Fondo di iscrizione con il correlativo obbligo per le Aziende del nuovo Gruppo di continuare a versare al predetto Fondo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data del 3 agosto 2007; il medesimo accordo ha altresì stabilito che, in correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i/le Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno mantenere l'iscrizione alla forma pensionistica di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti A.G.O.;
- o) in data 27 settembre 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che ha stabilito con decorrenza 1° ottobre 2007 l'incremento della misura dell'aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo dal 2% al 3% a favore del Personale di ogni ordine e grado con qualifica "post";
- p) in data 6 dicembre 2007, con particolare riferimento al protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando del 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i) è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito, al fine di salvaguardare la continuità dei piani previdenziali dei dipendenti iscritti al Fondo Pensioni per i dipendenti dell'ex UniCredit Banca Mediocredito, il trasferimento con decorrenza 1° gennaio 2008 delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo ex UBMC;
- q) in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano, Pioneer Investment Management, Pioneer Alternative Investment Management e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito per i dipendenti delle suddette aziende PIM e PAIM iscritti al Fondo Aperto "Pensione più Capitalia A.M." il trasferimento senza soluzione di continuità delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il predetto Fondo Aperto alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006;
- r) a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria della Capogruppo dell'8 maggio 2008 è stata variata con decorrenza 21 maggio 2008 la denominazione sociale da UniCredito Italiano S.p.A in "UniCredit S.p.A."; la denominazione del Gruppo Bancario è stata conseguentemente variata in "Gruppo Bancario UniCredit";
- s) in data 31 maggio 2008, in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 di cui alla precedente lettera n), è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le



Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che a far tempo dal 1° gennaio 2009 consente ai dipendenti in servizio a tale data iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, di poter chiedere il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i);

- t) in data 28 ottobre 2008, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo del 31 maggio 2008 di cui alla citata lettera s), è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sul Fondo Pensione per il Personale dell'ex Gruppo Bipop-Carire che ha stabilito, di procedere alla fusione per incorporazione del Fondo ex Bipop-Carire nel Fondo di Gruppo, conferendo all'uopo idoneo mandato ai C.D.A. dei rispettivi Fondi per la realizzazione anche attraverso l'adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie del progetto di cui sopra;
- u) in data 26 novembre 2008, a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ossequio al quale il Gruppo UniCredit ha dovuto ridurre la propria presenza territoriale attraverso la cessione di 184 sportelli, è stato sottoscritto tra il Gruppo UniCredit, il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, il gruppo Banca Popolare del Mezzogiorno e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo che in materia di previdenza complementare ha stabilito con riferimento ai/alle Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione di Ramo d'Azienda di cui sopra, iscritti a forme pensionistiche complementari, l'applicazione delle vigenti norme di Legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlati a dette forme: in particolare per le forme a "capitalizzazione individuale", è stato ribadito che ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale maturata alla data di cessione; per quanto attiene invece le forme a "prestazione definita" o a "capitalizzazione collettiva" è stato statuito che ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto al conseguimento delle prestazioni in via differita;
- v) in data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulle tematiche di previdenza complementare derivanti dal processo di riorganizzazione delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito in considerazione dell'interesse preminente della materia previdenziale su tutti i dipendenti del Gruppo la designazione da parte della Capogruppo dei membri di nomina aziendale previsti in ogni Statuto/Regolamento dei Fondi;
- w) in data 10 novembre 2015 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate "Fondi Interni", prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio di UniCredit spa, ossia del:
 - 1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste Ramo Esattoria (nr. Albo Covip. 9081):
 - 2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip. 9084);
 - 3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);
 - 4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip. 9013);
 - 5. Fondo d'Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall'l.N.P.S. della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip. 9033);
 - 6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell'ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip. 9067);
 - 7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell'ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);
 - 8. Fondo di Integrazione dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip. 9147):
 - 9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip. 9148);
 - 10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip. 9029);



- 11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. Settore Esattorie (nr. Albo Covip. 9020);
- 12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. Settore Credito (nr. Albo Covip. 9021):
- 13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip. 9022);
- 14. Trattamento di Previdenza del Personale dell'ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip. 9068);
- 15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip. 9127);
- 16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip. 9063);
- 17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (nr. Albo Covip. 9131;
- 18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip. 9012);
- 19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip. 9161);
- 20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip. 9096);
- 21. Regolamento per l'Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip. 9165);
- x) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un Accordo che dispone il trasferimento collettivo delle posizioni individuali (ivi comprese le eventuali posizioni in favore di familiari a carico) in essere alla predetta data nelle Sezioni a capitalizzazione individuale delle forme pensionistiche aziendali complementari dotate di autonomia giuridica ossia del: i) Fondo Pensione per il personale dell'ex Banca di Roma, iscritto all'Albo Covip col nr. 1162; ii) Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa Ramo Credito, iscritto all'Albo Covip col nr. 1264; iii) Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" a favore del personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., iscritto all'Albo Covip col nr. 1119 nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, che comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo;
- y) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo sulle ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit perimetro Italia, modificato con il Verbale di integrazione dell'art. 12 del 14 marzo 2017, che:
 - prevede l'impegno a carico dell'Azienda di costituire un sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti Aree Professionali e Quadri Direttivi deceduti in costanza di attività lavorativa presso un'Azienda del Gruppo, copertura che garantirà un intervento economico in caso di morte del dipendente, modulato in relazione alla situazione del proprio nucleo familiare, e che introduce altresì una copertura in caso di inabilità totale al lavoro del dipendente a seguito di malattia;
 - comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo per effetto: dell'innalzamento della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione a 16 membri (di cui 8 nominati dalla Capogruppo, 7 eletti dai Partecipanti e 1 eletto dai Pensionati), fermo, per ogni altro aspetto, l'attuale disposto dell'art. 51, nonché a 10 membri relativamente alla presenza di cui al punto 1 dell'art. 56;

dell'introduzione del criterio di iscrizione nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo a far tempo dalla data di assunzione dei singoli interessati con il conferimento del TFR maturando, salvo manifestazione contraria da rendersi all'Azienda entro due mesi dall'iscrizione stessa;

dell'adozione del principio che il Consiglio di Amministrazione provveda ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni introdotte dalle fonti istitutive;

dell'inserimento, in stretta continuità con i razionali della Gestione Multicomparto e in continuità con la Nota Informativa emessa per legge dal Fondo, del criterio che le spese sono direttamente a carico dell'aderente, limitatamente al caricamento applicato sul contributo nel comparto garantito; dell'introduzione del principio che:

in caso di sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo permane la partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'Azienda e del lavoratore è



commisurata, ove prevista, alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali accordi;

in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all'art. 35 dello Statuto;

- in tutti i casi, è fatta salva la possibilità per i lavoratori di proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico:
- z) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo sulla trasformazione del regime previdenziale a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale relativamente agli iscritti attivi delle forme pensionistiche complementari denominate "Fondi Interni", confluiti nella Sez. IV del Fondo Pensione di Gruppo dall'1 gennaio 2017.

Destinatari:

Gli appartenenti al Personale in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, intendendosi, oltre allo stesso UniCredit Spa, tutte le Società con Sede legale in Italia e da questo controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., 1° comma, nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell'articolo 5 dello Statuto. Sempre agli stessi fini e per gli stessi effetti, sono parimenti considerate Aziende del Gruppo le Società con sede legale all'estero controllate secondo la legislazione locale che abbiano Stabili Organizzazioni operanti in Italia, per i dipendenti nei cui riguardi trovino applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana.

I soggetti fiscalmente a carico del personale in servizio iscritto al Fondo.

Contribuzione:

La contribuzione al FP può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Iscritti alla sez. Il a capitalizzazione individuale

		Contril	Contributo (1)		
	Quota TFR	Lavoratore (2)	Datore di lavoro ⁽³⁾	— Decorrenza e periodicità	
lscritti alla sez. II a capitalizzazione individuale	100%	2%	3%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese di richiesta dell'adesione	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Le percentuali riportate sono quelle standard, ma possono variare in relazione ai vari accordi individuali o collettivi con l'azienda
- (2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- (3) In base all'Accordo 8 ottobre 2015 e 4 febbraio 2017 per gli iscritti cd "post" destinatari del trattamento di inserimento professionale e/o assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il contributo aziendale viene incrementato dal 3% al 4% per quattro anni dalla data di assunzione.



